

PI 20.12 Affidamento di servizi fino a soglia comunitaria

rev 0 del 22.05.2017

Redazione

Simone Biagini Responsabile AA.GG. LeSoluzioni

Verificatore

Lisa Carboni Responsabile Sistema di Gestione Integrato

Verificatore

Paola Bellini Direttore LeSoluzioni

Approvatore

Simona Malloggi AD LeSoluzioni

01/06/2017

SISTEMA DI GESTIONE DI GRUPPO



AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

A. ITER DI APPROVAZIONE

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Approvazione</i>
Responsabile Acquisti e Affari Generali Simone Biagini	Responsabile Sistema di gestione integrato (per conformità di sistema) Lisa Carboni Direttore Paola Bellini	Amministratore Delegato Simona Malloggi
Firmata elettronicamente		

B. CONTROLLO REVISIONI DEL DOCUMENTO

<i>Rev</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>
0	Prima emissione nel format di gruppo della ex PG 7.4.03 Procedura approvvigionamento di servizi di LeSoluzioni Scarl; adeguamento dei contenuti al D. Lgs 50/2016.	22.05.2017

C. ITER DI IMPLEMENTAZIONE DEL DOCUMENTO

ENTRATA IN VIGORE UFFICIALE	Data di trasmissione via mail
PUBBLICAZIONE PER LA CONSULTAZIONE E AVVIO GIRO FIRMA	22.05.2017
TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE – MESSA A REGIME	1 mese dalla data di entrata in vigore

D. SINTESI DEL DOCUMENTO

La presente procedura disciplina le modalità per la qualificazione degli operatori economici e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la gestione dell'Elenco Fornitori per servizi di importo fino alla soglia comunitaria".

E. INDICE DEL DOCUMENTO

0. COPERTINA DEL DOCUMENTO

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI
5. RESPONSABILITA'
6. MODALITA' OPERATIVE

6.1 Titolo primo - Norme relative alla gestione dell'Elenco delle imprese per l'esecuzione di servizi di importo fino alla soglia comunitaria"

6.2 Titolo secondo - Norme relative alla qualificazione degli operatori economici ed alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

6.3 Titolo terzo - Norme relative alla gestione dei servizi da realizzare

6.4 Titolo quarto - Disposizioni finali

7. CONTROLLI
8. DISTRIBUZIONE
9. MODULISTICA E REGISTRAZIONI
10. FLUSSI DELLA PROCEDURA
11. SPERIMENTAZIONE PROCEDURA

1.SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità per la qualificazione degli operatori economici e la verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, la gestione dell'Elenco Fornitori per servizi di importo fino alla soglia comunitaria", nonché le norme relative alle forniture da realizzare. Non si evidenziano in giallo le modifiche poiché è stato cambiato l'intero format.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica agli affidamenti di servizi fino a soglia comunitaria.

3. RIFERIMENTI

3.1 Schemi di norma

- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- SA8000
- OHSAS 18001
- UNI CEI EN ISO 50001
- UNI ISO 39001

3.2 Documenti di sistema direttamente collegati

- Manuale SGI
- *Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria approvato dal CdA di LeSoluzioni*
- *PI20.10 Gestione fornitori e acquisti*
- *PI20.11 Approvvigionamento di materiali fino a soglia comunitaria*
- *PI 20.13 gestione appalti estranei di importo sotto soglia comunitaria*
- *PII 1.17 procedura di monitoraggio fornitori critici SA8000*
- *PII 1.3 Gestione del miglioramento*

3.3 Riferimenti Legislativi

- *D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"*
- *D. Lgs. 81/2008;*

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

AD: Amministratore Delegato

D: Direttore

RSI: Responsabile sistema integrato

RSPP: Responsabile servizio di prevenzione e protezione

RdP: Responsabili di Processo si definiscono responsabili di processo, indipendentemente dai livelli tutti coloro che rispondono di una macro attività al Dirigente di riferimento.

5. RESPONSABILITA'

Responsabile	Responsabilità e compiti
Amministratore Delegato	Supervisiona l'intero processo per garantirne l'efficacia e la correttezza e approva gli ordini di acquisto in base alle competenze delegategli.
Direttore	Supervisiona l'intero processo per garantirne l'efficacia e la correttezza e approva gli

ordini di acquisto in base alle competenze delegategli.

Responsabile Acquisti e
Affari Generali

Coordina e gestisce la fase di qualificazione degli operatori economici. Si occupa della qualificazione tecnico/organizzativa ed economico finanziaria degli operatori economici e supportato dal Responsabile sulla Sicurezza, collabora alla formalizzazione della qualificazione di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 D.lgs 81/2008 degli operatori economici.

6. MODALITA' OPERATIVE

LESOLUZIONI – società consortile a r.l., ai sensi dell'art. 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” confermato dall'art. 36 comma 8 D. LGS 50 del 2016, si è dotata di un proprio sistema regolamentare per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il sistema è regolamentato attraverso i seguenti due atti fondamentali:

- “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, in questo atto di seguito “REGOLAMENTO”;
- Procedura per la “GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI di importo fino alla soglia comunitaria” in questo atto di seguito “PROCEDURA”;

disponibili per le imprese sul sito internet www.lesoluzioni.net.

I servizi verranno affidati di norma ad imprese iscritte nell' “Elenco delle imprese per l'esecuzione di servizi di importo fino alla soglia comunitaria”, sottoposto a revisione triennale, con inizio validità a decorrere del 01 Marzo 2017.

Le imprese interessate potranno richiedere l'iscrizione per una o più categorie di servizi, come successivamente elencate nella PROCEDURA. La richiesta di iscrizione potrà essere effettuata in qualunque momento a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Sul sito è disponibile il fac-simile di domanda di iscrizione, contenuto nel documento “Domanda iscrizione servizi”, che l'impresa dovrà utilizzare.

L' affidamento dei servizi avverrà secondo le modalità previste in procedura, che assicurano i principi di trasparenza, e parità di trattamento delle imprese iscritte.

L' ordine di iscrizione nell' elenco delle imprese che risulteranno qualificate è determinato sulla base del numero di protocollo di arrivo delle domande medesime.

All' elenco potranno essere iscritti i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti all' art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, confermato dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016

L' iscrizione nell' Elenco verrà effettuata per le imprese che risulteranno in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nella PROCEDURA e per le quali sia stata verificata l'idoneità tecnico-professionale di cui all' art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Sono inoltre fissate norme per il Mantenimento dell'iscrizione nell' Elenco, come specificato agli artt. 6 e seguenti della PROCEDURA.

Il valore dell'importo della soglia comunitaria è attualmente fissato in Euro 414.000,00; tuttavia tale valore sarà quello risultante dalla revisione biennale del medesimo da parte degli Organismi comunitari, e ad esso dovrà farsi riferimento nel corso del tempo.

6.1 Titolo primo - Norme relative alla gestione dell' “Elenco delle imprese per l' esecuzione di servizi di importo fino alla soglia comunitaria”

Art. 1 - Articolazione dell'Elenco in Categorie di servizi

1. Al fine di addivenire all' affidamento dei servizi di cui alle categorie del successivo comma 2, LESOLUZIONI – società consortile a r.l. provvederà a formare apposito elenco, denominato “Elenco delle imprese per l'esecuzione di servizi di importo fino alla soglia comunitaria”, sottoposto a revisione triennale. La presente revisione sarà operativa dal 31/03/2017. Nella prosecuzione della presente procedura, l'“Elenco delle imprese per l' esecuzione di servizi di importo fino alla soglia comunitaria” verrà definito “ELENCO”.

2. L'Elenco viene suddiviso in sezioni sulla base delle seguenti categorie di servizi:

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

- Categoria 1 – Servizi di recapito bollette o comunicazioni utenti
- Categoria 2 – Servizi di stampa e recapito multicanale
- Categoria 3 – Servizi di trasporto documenti
- Categoria 4 – Servizi di archiviazione cartacea documenti
- Categoria 5 – Servizi messaggistica telefonica
- Categoria 6 – Servizi di manutenzione di macchine per ufficio e apparati hardware
- Categoria 7 – Servizio di noleggio macchine per ufficio e apparati hardware
- Categoria 8 – Servizio di noleggio automezzi
- Categoria 9 – Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione
- Categoria 10 – Servizi di stampa, tipografici, di riproduzioni eliografiche e fotografiche
- Categoria 11 – Servizi di telecomunicazioni e connettività
- Categoria 12 – Servizi di call center
- Categoria 13 – Servizi di addestramento e formazione professionale
- Categoria 14 – Servizi sostitutivi di indennità di mensa
- Categoria 15 – Servizi assicurativi
- Categoria 16 – Servizi di somministrazione di lavoro interinale
- Categoria 17 – Servizi manutenzione sede
- Categoria 18 – Servizi vigilanza
- Categoria 19 – Servizi pulizia sede
- Categoria 20 – Servizi di manutenzione e assistenza e consulenza software
- Categoria 21 – Servizi di traslochi
- Categoria 22 – Servizi di medicina (medicina del lavoro)
- Categoria 23 – Servizi di catering
- Categoria 24 – Servizi di manutenzione e riparazione automezzi

Art. 2 - Documentazione a disposizione dei candidati

1. Sul sito *Internet* della Società, dovrà essere disponibile la seguente documentazione, da utilizzarsi da parte dei candidati:

- Schema di domanda di iscrizione completa di moduli per dichiarazioni di possesso dei requisiti;
- Lista delle categorie dei servizi;
- Copia del Regolamento Aziendale sugli appalti e contratti sotto soglia comunitaria;
- Copia della Procedura "GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI di servizi di importo fino alla soglia comunitaria"

Art. 3 - Domanda di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione all' Elenco:

- potrà essere presentata da imprenditori individuali, anche artigiani, dalle società commerciali, dalle società cooperative, nonché dai consorzi e i raggruppamenti temporanei (sia da costituirsi che già costituiti) come definiti all' art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. confermato dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016;
- dovrà essere indirizzata all' Ufficio Protocollo della Società LESOLUZIONI società consortile a r.l., via Garigliano 1, - 50053 Empoli FI;
- potrà essere recapitata a mezzo posta o a mano;
- dovrà pervenire in busta chiusa recante la seguente dicitura:
"domanda di iscrizione all' *Elenco delle imprese per l' esecuzione di servizi di importo fino alla soglia comunitaria* = "

2. Non è ammesso l'invio per fax o posta elettronica.

3. L'invio della domanda di iscrizione ad altra sede della società, e non all'indirizzo sopra riportato, non produrrà effetti ai fini della protocollazione e della conseguente attribuzione dell'ordine di iscrizione.

4. Nella domanda di iscrizione, l'operatore economico dovrà dichiarare se esistono situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o se si trova in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione all'Elenco; in tal caso, gli operatori economici che si trovino in tali situazioni, qualora invitati contemporaneamente ad una medesima procedura di individuazione del contraente, dovranno produrre, per ogni singola procedura, la dichiarazione che le offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

5. E' vietata -per tutto il periodo di efficacia degli elenchi- qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione negli elenchi, salvo quanto previsto dai successivi commi 8, 9 e 10.
6. L'invito sarà rivolto al Raggruppamento anche nel caso di interventi per i quali siano sufficienti requisiti in possesso delle singole imprese associate.
7. E' vietata la costituzione di un Raggruppamento in fase di offerta per un determinato intervento, da parte di una impresa invitata in qualità di impresa singola; in tale sede è altresì vietata la modificazione soggettiva dell'offerente, rispetto a quella iscritta in elenco alla data della lettera di invito.
8. Gli operatori economici potranno modificare la loro natura (da singoli in associati, oppure da un raggruppamento ad altro raggruppamento), soltanto previa domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto già iscritto, e dietro presentazione di ulteriore domanda di iscrizione del nuovo soggetto.
9. Una volta pervenuta la domanda di cancellazione, il soggetto già iscritto verrà cancellato definitivamente dall'elenco con effetto immediato, indipendentemente dall'esito delle operazioni di qualificazione del nuovo soggetto.
10. Il nuovo soggetto, se qualificato, non manterrà l'ordine di iscrizione del vecchio soggetto, ma gli verrà attribuito il nuovo ordine in base al numero di protocollo di ricevimento della ulteriore domanda presentata.

Art. 4 - Categorie di servizi.

1. E' lasciata facoltà al candidato di indicare la/e categoria/e, per le quali chiede di essere iscritto nell'elenco, da scegliersi fra quelle indicate dalla Società, di cui al precedente articolo 1.
2. L'operatore economico che risulta iscritto a determinate categorie dell'Elenco, può richiedere di rinunciare all'iscrizione per una o più categorie. La cancellazione comporta però l'impossibilità di successiva nuova iscrizione alle categorie stesse per almeno un anno.

Art. 5 - Iscrizione nell' Elenco.

1. Ai fini della iscrizione nell'Elenco, questa Società provvederà preventivamente:
 - a) a qualificare il candidato sulla base dei requisiti generali e tecnico-economici di cui agli artt. 9 e 11 e alle dichiarazioni e ai documenti richiesti all'art. 13;
 - b) a verificarne l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La qualificazione di cui alla lettera a) potrà essere anche parziale e riguardare solo parte delle categorie di servizi per cui è stata presentata domanda.

2. L' inserimento nell' elenco degli operatori economici qualificati, avverrà progressivamente sulla base del numero di protocollo apposto sulla domanda di iscrizione, separatamente per ciascuna categoria.
3. Gli interventi saranno affidati agli operatori economici con i criteri successivamente indicati nella presente PROCEDURA.
4. Nel caso di invito ad operatori economici non ancora inseriti nell'Albo e individuati a seguito di ricerca di mercato esperita nelle circostanze previste dalla presente procedura, LESOLUZIONI Scarl si riserva di richiedere agli stessi di essere inseriti entro gli elenchi fornitori qualificati previo invio della documentazione necessaria per l'iscrizione di cui alla presente e previa verifica della stessa da parte degli organi deputati.

Art. 6 - Mantenimento dell'iscrizione in Elenco.

1. Ogni operatore economico iscritto in Elenco è soggetto ad una valutazione sull'osservanza delle regole di funzionamento dell'Elenco e sul comportamento tenuto nel corso dell'esecuzione dei servizi a lui affidati. Il Direttore è il referente incaricato di vigilare sull'osservanza e sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Qualora ricorrono evidenti violazioni degli obblighi contrattuali, può notificare, con opportuna comunicazione all'operatore interessato, la sospensione dall'elenco secondo quanto successivamente stabilito nel successivo art. 7.

Art. 7 - Sospensione e Cancellazione dall'Elenco.

1. Il verificarsi delle seguenti situazioni, determina l'immediata **sospensione** dell'operatore economico dall'elenco:
 - situazioni di cui al comma 6 dell'art. 9 (*mancata tempestiva comunicazione di variazioni delle situazioni relative ai requisiti generali di qualificazione*); in tal caso la sospensione perdurerà fino a quando non verrà sanata la situazione da parte dell'operatore economico;
 - situazioni di cui al comma 4 dell' art. 25 (*ritardato inizio della lavorazione parziale di un servizio, con ritardo che giunga ad una consistenza pari al termine assegnato*); in tal caso la sospensione avrà la durata di 6 mesi.
2. La sospensione dell'operatore economico dall'Elenco perché si verifica la situazione di cui al precedente comma 1, produce effetti immediati per quanto riguarda la possibilità di ulteriori affidamenti; per quanto riguarda l'esecuzione di servizi già affidati in precedenza ed in corso di esecuzione, sarà valutata da parte del Responsabile del Contratto di ogni

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

servizio la possibilità di recedere dal contratto oppure di continuare l'esecuzione del servizio, fatta salva la possibilità per LESOLUZIONI società consortile a r.l. di procedere con la richiesta di risarcimento danni.

3. Il verificarsi delle seguenti situazioni, determina l'immediata **cancellazione** dell'impresa dall'Elenco:

- perdita dei requisiti di qualificazione;
- situazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 (*mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale per la qualificazione, accertata da LESOLUZIONI società consortile a r.l. a seguito di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle ditte in sede di domanda di iscrizione*);
- aver commesso infrazioni **gravi**, debitamente accertate dagli organi della Stazione Appaltante o da altri organi preposti, alle norme contenute nei documenti elencati all'articolo 2 della Procedura, od in materia di qualità, ambiente, etica e sicurezza del lavoro, o a quelle relative a ogni altro obbligo sia derivante dai rapporti di lavoro, sia previsto dai Capitolati di Appalto;
- superamento del limite di subappalto.

4. La cancellazione dall'Elenco per una delle fattispecie previste al comma 3 comporta l'impossibilità per l'operatore economico di rivolgere nuova domanda di iscrizione nell'Elenco per anni 2.

5. La cancellazione dell'impresa dall'Elenco perché si è verificata la fattispecie di "*aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate dagli organi della Stazione Appaltante o da altri organi preposti, alle norme contenute nei documenti elencati all' articolo 2 della Procedura, od in materia di qualità e sicurezza del lavoro, o a quelle relative a ogni altro obbligo sia derivante dai rapporti di lavoro, sia previsto dai Capitolati di Appalto*", produce effetti immediati sia per quanto riguarda la possibilità di ulteriori affidamenti, sia per quanto riguarda l'esecuzione del servizio in relazione al quale si è verificata la fattispecie; produrrà il suo effetto anche in relazione ad altri servizi già affidati in precedenza ed in corso di esecuzione, solo se in tal senso si esprimeranno gli organi amministratori di LESOLUZIONI società consortile a r.l., fatta salva la possibilità per LESOLUZIONI società consortile a r.l. di procedere con la richiesta di risarcimento danni.

6. La cancellazione della ditta dall'elenco, dipendente dal fatto che si è verificata un'altra delle fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, produce effetti immediati sia per quanto riguarda la possibilità di ulteriori affidamenti, sia per quanto riguarda l'esecuzione di tutti i servizi già affidati in precedenza ed in corso di esecuzione, fatta salva la possibilità per LESOLUZIONI società consortile a r.l. di procedere con la richiesta di risarcimento danni.

7. In caso di operatore economico costituito da Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, la sospensione o cancellazione dall'Elenco per una delle cause di cui ai precedenti commi sarà effettuata nei confronti dell'operatore economico nel suo complesso, anche se la fattispecie è riferibile ad un singolo componente del Raggruppamento od all'impresa consorziata esecutrice del servizio.

Art. 8 - Comunicazioni.

1. Alle imprese sarà comunicato:

- l'esito delle operazioni di qualificazione ed il numero d'ordine di iscrizione in ogni sezione dell'Elenco;
- i provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'Elenco;
- gli esiti di ogni confronto concorrenziale per cui l'operatore economico ha presentato offerta.
- Le notizie di cui all'art. 76, comma 5, lettere a), b), c), d), del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ed i tempi previsti dal citato art. 76, da parte della Stazione Appaltante.

2. In caso di R.T.I. le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente all'impresa Capogruppo, che dovrà farsi parte diligente nel renderle note alle imprese mandanti. Le comunicazioni effettuate all'impresa Capogruppo, si intendono conosciute, cogenti e vincolanti anche per le imprese mandanti.

6.2 Titolo secondo - Norme relative alla qualificazione degli operatori economici ed alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Capo Primo – Requisiti richiesti

Art. 9 - Requisiti di ordine generale

1. Ai fini della qualificazione per l'iscrizione nell'Elenco per l'iscrizione in elenco, i soggetti che presenteranno istanza di iscrizione dovranno dimostrare che a loro carico non sussistono nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016

2. Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/i sostitutiva/e in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. LESOLUZIONI società consortile a r.l. si riserva la facoltà di procedere, a campione, alla verifica del possesso dei requisiti oggetto di dichiarazione di cui al punto precedente.
4. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, LESOLUZIONI Scarl ne darà segnalazione all'Autorità, che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione delle procedure di gara e degli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo massimo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia; LESOLUZIONI Scarl, in conseguenza dell'iscrizione del fatto nel Casellario, attiverà le procedure conseguenti all'aver reso falsa dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata della ditta dall'Elenco, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento dell'operatore economico.
5. L'operatore economico, all'atto di richiesta di iscrizione all'Elenco, si impegna a segnalare tempestivamente alla Società ogni cambiamento successivo che si verificasse, in ordine al possesso dei requisiti così come dichiarati.
6. La mancata tempestiva segnalazione sarà causa di sospensione dall'elenco dell'operatore economico nel suo complesso, il venir meno del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 1), comporta l'immediata cancellazione dell'operatore economico nel suo complesso dall'elenco.

Art. 10 - Accettazione norme regolamentari

1. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico ed alla conseguente iscrizione nell'Elenco, i soggetti che presenteranno istanza di iscrizione dovranno dichiarare:
 - a) Di accettare ed accettare senza riserva alcuna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, approvato dal C.D.A. di LESOLUZIONI Scarl nella seduta del 10/12/2013, e i suoi allegati;
 - b) Di essere a conoscenza e di accettare che potranno essere stabilite condizioni particolari per ogni specifico servizio
 - c) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA", e la procedura di attuazione denominata "GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI di importo fino alla soglia comunitaria";
 - d) di accettare senza riserve l'eventuale necessità che il settore tecnico interessato di LESOLUZIONI Scarl possa richiedere al fornitore ulteriori autorizzazioni o attestazioni specifiche in relazione al servizio;
 - e) di essere disponibili ad essere sottoposti ad eventuali verifiche ispettive da parte di personale di LESOLUZIONI società consortile a r.l.

Art. 11 - Requisiti di ordine professionale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la qualificazione.

1. I requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario necessari per la qualificazione e la conseguente iscrizione in ciascuna delle sezioni dell'Elenco, di cui al precedente articolo 1, sono quelli di seguito specificati:

a) per tutte le Categorie di Servizi di cui al precedente Art. 1

a.1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. di competenza; dall'attività di impresa o dall'oggetto sociale riportati nel certificato camerale, deve risultare che l'impresa richiedente l'iscrizione opera nella/e categoria/e di servizi per cui richiede l'iscrizione;

a.2) indicazione del fatturato specifico di impresa relativo ai servizi di ciascuna categoria di servizi per cui si chiede l'iscrizione nell'Elenco, realizzati negli ultimi tre esercizi rispetto a quello nel quale viene presentata la domanda di iscrizione.

L'operatore economico iscritto in elenco, sarà invitato a presentare offerta per i servizi di volta in volta da affidare, sempreché l'importo del fatturato specifico relativo ai servizi della categoria dichiarato per la qualificazione sia almeno pari all'importo del servizio da affidare.

a.3) indicazione dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui il candidato dispone per eseguire i servizi, e descrizione delle misure adottate per garantire la qualità.

a.4) elencazione dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi; a comprova, dovranno essere prodotti:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, allegando i relativi certificati di esecuzione, dai predetti soggetti vistati soltanto se in possesso dell'operatore economico oppure in mancanza allegando copie delle fatture quietanzate unitamente al documento contabile che ne attesti il pagamento;

- se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione è dichiarata da questi soggetti, o, in mancanza, dallo stesso candidato;

2 In ogni caso, LESOLUZIONI SCARL, si riserva di chiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura di gara, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o di abilitazione professionale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente procedura, commisurati alla natura, al valore ed alla complessità dell'incarico da affidare.

Art. 12 - Requisiti di qualificazione tecnico organizzativa ed economico-finanziaria dei Consorzi e dei Raggruppamenti Temporanei di imprese.

1. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere dimostrato come segue:

- requisiti di cui alle lettere a1), a3), a4) da parte di tutti i soggetti che formano il RTI e da parte del Consorzio;
- requisito di cui alla lettera a2) - è possibile il frazionamento nelle seguenti misure: l'Impresa Capogruppo dovrà esserne in possesso nella misura minima del 40% del complessivo in possesso del R.T.I., e comunque in misura maggioritaria; la/e impresa/e mandante/i devono esserne in possesso nella misura minima del 10% del complessivo in possesso del R.T.I..

Art. 13 - Requisiti per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

1. In sede di domanda di iscrizione, il legale rappresentante dell'impresa dovrà auto dichiarare:

- che nei confronti dell'impresa non sono in corso provvedimenti di sospensione dell'attività o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

2. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, l'impresa affidataria di ogni singolo affidamento, prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di possedere i requisiti che ne dimostrano l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 del citato Decreto.

Capo Secondo – Procedura per la qualificazione

Art. 14 - Procedura

1. Le operazioni di qualificazione, come successivamente indicate, avverranno di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.

2. Dopo aver ricevuto la domanda di iscrizione, si procederà:

- a) da parte dell'**Ufficio Fornitori** alla verifica della corretta compilazione della stessa, alla verifica della completezza della documentazione presentata, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 9 ed alla verifica della dichiarazione di accettazione dei documenti elencati al precedente articolo 10 e 13;
- b) da parte della **struttura tecnica di LESOLUZIONI società consortile a r.l. relativa ai servizi di riferimento**, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine professionale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario di cui ai precedenti articoli 11 e 12 ed al conseguente attestato di qualificazione tecnica;

3. Le irregolarità riscontrate nelle operazioni di cui al precedente punto 2, lettera a), comportano la non qualificazione del candidato per tutte le categorie di servizi per cui abbia presentato domanda di iscrizione.

4. Le irregolarità riscontrate nell'esame dei requisiti di cui al precedente punto 2, lettera b), comportano la non qualificazione del candidato relativamente alle sole categorie di servizi a cui si riferiscono.

5. Dell'esito delle operazioni di qualificazione verrà data comunicazione scritta al candidato, con l'avvertenza che, essendo sempre possibile presentare domanda di iscrizione, in caso di non qualificazione, totale o parziale, potrà successivamente presentare nuova domanda di iscrizione nell'elenco per le categorie per cui non è stato qualificato; in caso di presentazione di nuova domanda, se qualificata, l'ordine di iscrizione in elenco avverrà sulla base del numero di protocollo assegnato alla domanda successiva stessa.

6.3 Titolo terzo - Norme relative alla gestione dei servizi da realizzare

Capo primo – Predisposizione atti del servizio da affidare

Art. 15 - Avvio delle procedure di realizzazione del servizio

1. L'avvio delle procedure di realizzazione di ciascun servizio, è regolato conformemente alle procedure aziendali in merito.

Art. 16 - Attività di progettazione del servizio

1. Per ogni servizio da appaltare devono essere predisposti dal settore che ha necessità dell'espletamento del servizio:
 - a) lo schema di contratto, intendendosi per tale l'insieme delle clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale;
 - b) il capitolato speciale predisposto per la stipulazione di uno specifico contratto precostituendone il contenuto contrattuale.

Qualora si tratti di servizi di minima rilevanza economica e/o tecnica, il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto potranno essere sostituiti dal Foglio patti e condizioni.

Tali documenti devono tener conto di quanto previsto nel suddetto Regolamento, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.

- c) eventuale documentazione in materia di sicurezza.
2. La documentazione di cui al comma 1, verrà posta a base del confronto concorrenziale.

Art. 17 - Avvio delle procedure di selezione del contraente.

1. L'Ufficio Fornitori che opera congiuntamente con il Direttore della società è autorizzato a dare inizio alle procedure di selezione del contraente una volta acquisita l'autorizzazione alla spesa da parte dell'Amministratore delegato

La documentazione dettagliata al comma 1 del precedente art. 16 deve essere messa a disposizione dell'ufficio Fornitori.

- 1) Comunicazione di autorizzazione alla spesa;
 - 2) copia degli elaborati progettuali, ovvero della documentazione tecnica a disposizione dell'affidatario da trasmettergli da parte dell'Ufficio Fornitori, in sede di invito a presentare offerta ivi compresi i documenti relativi alla sicurezza dell'intervento ed alle prescrizioni qualità ambiente ed etica previste dalle procedure aziendali o dalle peculiarità dell'intervento stesso;
 - 3) Nei casi di prioritaria proposta di affidamento in house, e di rinuncia da parte della società controllata ad eseguire il servizio da cui risulti la rinuncia stessa
2. Si precisa che:
 - a) la documentazione di cui al precedente punto 3 sarà sottoscritta dai soggetti previsti nelle procedure aziendali relative;
 - b) quella di cui al punto 1) sarà sottoscritta dall'Amministratore delegato;
 - c) la documentazione di cui al punto 2) deve essere inviata all'Ufficio Fornitori preferibilmente in CD, in un numero di copie pari al numero dei concorrenti da invitare.

Capo secondo – Selezione del contraente

Art. 18 - Ricevimento delle richieste di attivazione della procedura.

1. Ai sensi dell'art. 17 della presente procedura, l'Ufficio Fornitori darà corso alla richiesta di avvio della procedura di selezione del contraente dopo aver ricevuto completamente la documentazione prevista al citato articolo.

2. Qualora l'Ufficio Fornitori riscontrasse che i contenuti trasmessi risultassero incompleti o carenti ai sensi del precedente articolo 17, oppure errati o inesatti in modo tale da non permettere l'avvio delle procedure di selezione del contraente, chiederà – con apposita comunicazione – un nuovo invio della richiesta nel rispetto dei contenuti previsti.

Art. 19 - Individuazione di contraenti “determinati”

1. Si procederà ad affidamento diretto ad un predeterminato prestatore di servizi, indipendentemente dalla sua iscrizione all'Elenco, o dalla sua utile collocazione nella sezione di riferimento dell'Elenco, nei seguenti casi:

- a) per servizi di rilevante e particolare entità la cui erogazione, modalità di affidamento ed individuazione del prestatore sia stata deliberata direttamente dal Consiglio di Amministrazione di LESOLUZIONI società consortile a r.l. o decisa dal suo Presidente o Amministratore Delegato; in tal caso, si procederà all'affidamento diretto all'operatore economico alle condizioni individuate nel provvedimento dei suddetti Organi Aziendali;
 - b) per i servizi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di apparecchiature, impiantistica, pacchetti software e quant' altro, per i quali la casa madre è esclusivista e detentrica del know-how, dei ricambi o delle licenze del prodotto interessato; in tal caso, il servizio potrà essere affidato direttamente al fornitore che originariamente ha fornito il prodotto medesimo.
 - c) in caso di servizi che non siano ricompresi nelle categorie di cui all' art. 1 della Procedura.
2. Si potrà procedere infine ad un affidamento diretto del servizio ad un predeterminato prestatore, nei seguenti casi:
 - a) quando in risposta ad una selezione concorrenziale di cui al successivo art. 21 non sia pervenuta alcuna offerta;
 - b) qualora nella categoria del servizio dell'Elenco non risultassero ditte iscritte; anche se, in tal caso, si potrà procedere anche mediante una procedura negoziata senza previo indizione di gara invitando una pluralità di operatori economici;

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

- c) quando, per ragioni di natura tecnica il servizio possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - d) nella misura strettamente necessaria quando, per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per LESOLUZIONI società consortile a r.l., i termini per l'espletamento delle procedure di cui ai successivi articoli non possano essere rispettati;
 - e) per servizi complementari non compresi nel servizio inizialmente affidato ai sensi e con le modalità di cui ai successivi articoli, i quali siano divenuti necessari per circostanze imprevedute all'esecuzione dell'appalto, purché questi siano aggiudicati all'impresa che ha eseguito l'appalto iniziale:
 - 1. quando tali servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Stazione appaltante;
 - 2. oppure quando tali servizi complementari, pur essendo separabili dalla esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
3. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2., il Direttore che ha necessità dell'espletamento del servizio dovrà richiedere preventivo nullaoosta all'Amministratore delegato e consegnare all'Ufficio Fornitori copia della predetta autorizzazione, unitamente ad una relazione giustificativa delle ragioni tecniche che determinano l'individuazione del prestatore dalla quale risulti l'attestazione dell'effettiva sussistenza di dette ragioni e l'assunzione di responsabilità sulla scelta della procedura di individuazione del contraente.

Art. 20 - Individuazione del contraente per servizi di importo pari od inferiore ad Euro 20.000,00=

1. Il servizio sarà affidato ad imprese iscritte nell'Elenco nella categoria del servizio da affidare, di cui al precedente articolo 1 della PROCEDURA.

2. Il servizio sarà affidato dall'Ufficio Fornitori prevedendo la possibilità per importi fino a € 10.000,00 di richiedere uno o più preventivi, secondo le modalità previste nei seguenti punti I, II e III:

- I) per importi per servizi pari o inferiori ad Euro 5.000,00 l'ufficio Fornitori potrà richiedere un numero minimo pari a un preventivo a mezzo posta elettronica ordinaria fra gli operatori economici utilmente collocati nella sezione di Elenco cui si riferisce il servizio. Il fornitore, per tener traccia, dovrà rispondere all'indirizzo di posta elettronica certificata (acquisti@pec.lesoluzioni.net). La scelta del contraente verrà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso o la migliore offerta tecnico economica su valutazione del Direttore;
- II) per importi per servizi da Euro 5.001,00 a 20.000,00 l'Ufficio Fornitori potrà richiedere a mezzo posta elettronica ordinaria un preventivo a tutti gli operatori economici utilmente collocati nella sezione di Elenco cui si riferisce il servizio. Qualora non fossero presenti almeno tre operatori economici qualificati nella sezione di elenco interessata, il settore proponente provvederà a effettuare ricerca di mercato per invitare a presentare offerta un numero minimo di tre operatori economici: se a seguito di tale ricerca non se ne fossero trovati almeno due si procederà con affidamento diretto con l'unica ditta disponibile. Il fornitore, per tener traccia, dovrà rispondere all'indirizzo di posta elettronica certificata (acquisti@pec.lesoluzioni.net). La scelta del contraente verrà effettuata a favore dell'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso o la migliore offerta tecnico economica su valutazione del Direttore;
- III) Su indicazione del Responsabile del Contratto e sotto la sua responsabilità, in dipendenza dal grado di tempestività di addivenire alla consegna del servizio, interpellando direttamente un operatore economico utilmente collocato nella sezione di Elenco cui si riferisce il servizio, cui sarà sottoposto il Capitolato speciale d'appalto o il Foglio patti e condizioni, da firmarsi per accettazione e con cui sarà effettuata la negoziazione dell'offerta.

3. Nel caso di cui al punto III), se l'operatore economico interpellato non si dichiara disponibile ad effettuare il servizio, si procederà ad interpellare un altro operatore economico.

4. L'ufficio Fornitori si riserva a sua discrezione di scegliere gli operatori economici da interpellare ai fini dell'individuazione del contraente, comunque secondo principi ispirati alla tutela della concorrenza.

5. Qualora nessuna ditta iscritta in elenco per la categoria di lavori cui si riferisce l'intervento accettasse l'esecuzione dell'intervento stesso, si procederà ad un affidamento diretto come specificato al precedente articolo 19.

Art. 21 - Individuazione del contraente per servizi di importo superiore ad Euro 20.000,00=

1. Dopo il ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 17° e a seguito della comunicazione di autorizzazione alla spesa da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato,

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

L'Ufficio Fornitori attiverà le procedure per l'espletamento della **“Selezione concorrenziale per l'individuazione del prestatore di servizio”**.

2. A detta selezione, saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti ed utilmente collocati nella sezione dell'elenco corrispondente alla categoria cui si riferisce il servizio da affidare.

3. Non è ammessa variazione nella natura soggettiva degli operatori economici offerenti rispetto a quella individuata in sede di lettera di invito.

4. Qualora non fossero presenti almeno quattro operatori economici qualificati nella sezione di elenco interessata, si provvederà a ricerca di mercato per invitare a presentare offerta un numero minimo di quattro operatori economici; se a seguito di tale ricerca non se ne fossero trovati almeno due si procederà con affidamento diretto con l'unica ditta disponibile.

5. La selezione avverrà secondo le seguenti norme:

a) – per interventi di importo compreso fra 20.001 e 150.000 Euro:

- 1) L'Ufficio Fornitori invierà la richiesta di offerta contemporaneamente a tutti i concorrenti invitati, tramite fax, provvedendo nel contempo ad inviare per posta elettronica la documentazione tecnica eventualmente presente per il singolo intervento, nonché i moduli contenenti le autodichiarazioni da rendere unitamente all'offerta.
- 2) Il termine minimo per la presentazione delle offerte, è fissato in:
- 6 (sei) giorni naturali e consecutivi, dalla data di invio della richiesta di offerta.
- 3) I concorrenti invitati dovranno presentare l'offerta in plico chiuso, contenente ulteriore busta che deve racchiudere la sola offerta economica. Tale busta dovrà essere idoneamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura.

b) – per interventi di importo compreso fra 150.000 Euro e fino alla soglia europea:

- 1) La richiesta di offerta sarà inviata contemporaneamente a tutti i concorrenti invitati, e potrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R, ovvero mediante telefax o posta elettronica.
- 2) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a 10 giorni dalla data di invio della richiesta di offerta.
- 3) Il termine minimo potrà inoltre essere prolungato nel caso di interventi per i quali si renda necessario procedere a visita dei luoghi.
- 4) I concorrenti invitati dovranno presentare l'offerta in plico chiuso, contenente ulteriore busta che deve racchiudere la sola offerta economica. Tale busta dovrà essere idoneamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura.

c) per interventi di importo compreso fra Euro 20.001 e la soglia europea:

- 1) A corredo dell'offerta, gli offerenti dovranno produrre:
 - dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di qualificazione già dimostrati ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, nonché ogni altra dichiarazione necessaria per dimostrare che l'offerta è stata presentata con piena conoscenza degli elaborati progettuali e cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, e che ritengono pertanto di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
 - in separata busta chiusa, qualora uno o più degli offerenti si trovino fra loro in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo esistente fra loro non ha influito sulla formulazione dell'offerta di ciascun concorrente collegato;
 - in separata busta chiusa offerta tecnica, qualora sia stato adottato come criterio di aggiudicazione quello dell'“offerta economicamente più vantaggiosa”.
- 2) Nel giorno stabilito nella richiesta di offerta, in seduta pubblica si procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e, salvo il caso che per la selezione sia stato adottato il criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa”, le offerte. Nel caso in cui sia stato adottato il criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa”, procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla ricognizione dei documenti presentati, che sarà opportunamente verbalizzata.
- 3) La Selezione verrà presieduta dal Direttore o da soggetto da questi delegato. Assisteranno in qualità di testimoni due dipendenti della Società o di Società del Gruppo;
- 4) Nel caso in cui l'offerente produca documentazione irregolare, o incompleta, troverà applicazione il disposto del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.
- 5) Qualora per la selezione sia stato adottato il criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa”, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata apposita commissione giudicatrice delle offerte, composta numericamente in conformità a quanto disposto, dall'art.

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

77 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e formata da personale di LESOLUZIONI società consortile a r.l. o da Società del Gruppo, esperti nella materia del contratto, in quanto trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano particolare complessità, ed in forza del disposto del comma 13 del citato art. 77 secondo il quale tale articolo” non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115 e 121 del D.Lgs 50/2016”.

- 6) La Presidenza di tale Commissione, sarà di norma spettante al Direttore, o suo delegato. La Commissione, in una o più sedute riservate, provvederà a esaminare le offerte tecniche e ad attribuire i relativi punteggi il cui valore massimo è stato prefissato nel Capitolato Speciale d' Appalto. Terminati i lavori, opportunamente verbalizzati, la Commissione Giudicatrice rimetterà i propri verbali al Presidente della Selezione di cui al precedente punto 3 che, in una successiva seduta pubblica, procederà all' apertura delle offerte economiche, all' attribuzione del punteggio dell'elemento prezzo, ed alla formazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi ottenuti sia per la parte tecnica che per quella economica. Il miglior offerente è individuato nel concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore, che sarà individuato come aggiudicatario dell'appalto, salva la facoltà di procedere ad una verifica della congruità dell'offerta;
- 7) Qualora sia stato invece adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il Presidente del seggio provvederà ad individuare il miglior offerente tra le imprese invitate per ogni singolo intervento secondo il criterio di individuazione del miglior prezzo preventivamente indicato nella lettera di invito, o sorteggiato prima dell'inizio delle operazioni di gara, scelto fra i seguenti:
- a) Maggior ribasso offerto;
 - b) Maggior ribasso inferiore alla soglia di anomalia (calcolata secondo i criteri di cui all'art. 97 comma 2, lettera a del D. Lgs 50/2016)
 - c) Minor ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia (calcolata secondo i criteri di cui all'art. 97, comma 2, lettera a del D. Lgs. 50/2016)
 - d) Maggior ribasso inferiore alla soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, aumentata di 7 punti;
 - e) Minor ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, aumentata di 7 punti;
 - f) Maggior ribasso inferiore alla soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, aumentata di 5 punti;
 - g) Minor ribasso uguale o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, aumentata di 5 punti;

fatta salva la verifica di congruità del prezzo nel caso in cui il criterio di individuazione del miglior prezzo sia quello del maggior ribasso offerto, verifica di congruità le cui modalità sono specificate al successivo punto

- 8) La verifica della congruità dell'offerta sarà effettuata in ogni caso in cui il miglior ribasso ecceda di più del 30% il valore della media dei ribassi presentati; La verifica di congruità dell'offerta sarà effettuata in ogni caso in cui il miglior ribasso ecceda di più del 30% il valore della media dei ribassi presentati; la verifica di norma non si applica nel caso in cui si applica nel caso in cui siano stati adottati i criteri di individuazione del miglior prezzo di cui al precedente punto 8 lettere b), c), d), e), f), g), salva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 9) A conclusione della selezione concorrenziale e – se del caso – del procedimento di verifica della congruità dell'offerta, la Stazione Appaltante provvederà ad approvare le risultanze di gara e la relativa aggiudicazione definitiva. Procederà quindi ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5, lettera a), b), c) e d) del D. Lgs 50/2016 secondo le modalità e i tempi previsti dal comma 6 del citato art. 76.
- 10) Fino alla data di apertura dei plichi contenenti l'offerta economica l'elenco delle imprese invitate a partecipare alla selezione sarà riservato agli uffici e non potrà essere diffuso;
- 11) Qualora l'offerta sottoposta a giudizio di congruità non venga giudicata tale, l'intervento verrà affidato al successivo concorrente classificato in graduatoria, salva l'applicazione, anche nei suoi confronti, della procedura di verifica di congruità dell'offerta.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di affidamento del servizio, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

7. Se dovuto, i concorrenti dovranno produrre, in sede di Selezione la ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nell'entità e secondo le modalità da essa fissate e vigenti al momento dell'espletamento della selezione, e comunque riportate nella lettera di invito.

8. Il criterio di aggiudicazione sarà prescelto su indicazione del Dirigente Responsabile del Contratto, che dovrà fornire altresì indicazioni sui punteggi massimi da attribuire e sugli elementi di valutazione dell'offerta tecnica da prendere in considerazione, nel caso chieda che il servizio venga aggiudicato col criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa".

Capo terzo – Affidamento dell'intervento - Aggiudicazione e stipula contrattuale

Art. 22 - Norme preliminari

1. In capo all'aggiudicatario di ciascun specifico servizio affidato, sorgono i seguenti obblighi di carattere generale:

- di produrre alla Società, secondo le modalità e nei termini comunicati nell'ordine di esecuzione o nella lettera di aggiudicazione, la documentazione in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica, eventualmente necessaria per lo specifico servizio aggiudicato, indicata nell'ordine di esecuzione o nella lettera di comunicazione di aggiudicazione.
- di rispettare le prescrizioni tutte contenute nei documenti progettuali e nell'ordine di esecuzione.

Art. 23 - Formalizzazione del rapporto contrattuale tramite Ordine di esecuzione – per servizi di importo pari o inferiore ad Euro 150.000,00.

1. Per servizi di importo pari o inferiore ad Euro 150.000,00=, di norma e salvo quanto previsto dal successivo comma 2, al fine del perfezionamento della volontà contrattuale, l'Ufficio Fornitori invierà al contraente l'**ordine di Acquisto** del servizio affidato, insieme al Capitolato speciale d'appalto o Foglio patti e condizioni, firmato per accettazione dalle parti. L'ordine di acquisto sarà corredato dalle seguenti clausole condizionanti l'efficacia del vincolo contrattuale:

- clausola condizionante riguardante l'idoneità tecnica dell'impresa:
"Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, in esito all'esame della documentazione soprarichiamata, questa stazione appaltante stabilirà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria. – Qualora la documentazione richiesta e quella eventualmente di nuovo presentata, a seguito di richiesta di integrazione e/o modifica, fosse insufficiente e non idonea per comprovare l'idoneità tecnica dell'operatore economico, si provvederà a revocare il presente affidamento".
- clausola condizionante riguardante la verifica dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, LESOLUZIONI SCARL provvederà direttamente a verificare le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 9 della presente Procedura, ed a richiederne in via telematica il DURC.

Stante l'urgenza, il presente affidamento viene concesso nelle more delle suddette verifiche e del rilascio del DURC ed il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato, salvo quanto di seguito specificato:

- qualora, a seguito della richiesta, dovesse venire emesso DURC irregolare, e LESOLUZIONI società consortile a r.l. non accerti, anche in contraddittorio con l'operatore economico, che, prima della data dell'accettazione dell'ordine di esecuzione, questo si sia avvalso di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di un condono previdenziale o infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito;
- qualora dalle verifiche effettuate riguardanti gli altri requisiti di ordine generale, risultasse che l'esecutore non è in possesso di uno o più di detti requisiti;

In tal caso, LESOLUZIONI società consortile a r.l. recederà dal contratto medesimo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per la esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, con la precisazione che la verifica della regolarità contributiva è condizione per l'effettuazione di qualunque tipo di pagamento.

2. Nei casi in cui si renda necessario ed opportuno formalizzare il rapporto contrattuale, anche per servizi di importo pari od inferiore ad Euro 150.000,00= si procederà con le norme di cui al successivo art. 24, commi 8 e seguenti.

3. La cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale verrà richiesta per l'intervento specifico, solo se richiesta dal Responsabile del Contratto nel "modulo di richiesta attivazione procedure di scelta del contraente riepilogativo dei contenuti progettuali".

Art. 24 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto - per servizi di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00.

1. Individuato l'aggiudicatario provvisorio, la Società provvederà ad inviargli la lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell'intervento; in tale lettera, verrà richiesta la **documentazione necessaria per provvedere alla**

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

stipulazione contrattuale, assegnando contestualmente il termine per la produzione a LESOLUZIONI società consortile a r.l. della stessa, non inferiore comunque a giorni 12 (dodici). Se il ritardo nella produzione della documentazione necessaria per la stipula contrattuale perdurasse per un periodo pari al termine assegnato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, si provvederà a revocare l'aggiudicazione e l'intervento sarà affidato al successivo concorrente classificato in graduatoria.

2. Se del caso, nella medesima lettera, verrà indicata all'aggiudicatario la documentazione da presentare, in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica di cui al precedente articolo **22**, assegnandogli contestualmente il termine per la produzione della stessa, non inferiore comunque a giorni 12 (dodici); oltre ad eventuale documentazione specifica per il servizio.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 2, implicherà, se il ritardo perdurasse per un periodo pari al termine assegnato nella lettera di comunicazione di aggiudicazione, la revoca dell'aggiudicazione, qualora il contratto non sia stato ancora stipulato, o a risolvere il contratto stesso, affidando l'intervento al successivo concorrente classificato in graduatoria.

4. Qualora dall'esame della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto o per la consegna dei lavori ed in particolare quella di cui al comma 2, si rendesse necessario richiedere all'operatore economico aggiudicatario di modificare od integrare la stessa in quanto non rispondente alle previsioni normative o regolamentari, l'ufficio competente provvederà ad inoltrare formale richiesta in merito, segnalando le modifiche e/o integrazioni da apportare, ed assegnando il termine per la presentazione della documentazione stessa (termine non inferiore a 12 giorni lavorativi). Qualora il ritardo giunga ad una consistenza pari al termine assegnato, si provvederà a revocare l'affidamento dell'intervento alla Ditta.

5. Se la documentazione nuovamente presentata a seguito di richiesta di integrazione e/o modifica persiste ad essere insufficiente e non idonea per addivenire alla stipulazione del contratto o alla consegna ed all'avvio del servizio, si provvederà a revocare l'affidamento dell'intervento alla Ditta.

6. La stipulazione del contratto sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 9 ed alla verifica della regolarità della documentazione in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica.

7. Nelle more della stipulazione contrattuale, si potrà procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

8. In ciascun contratto, dovrà comunque essere inserita la seguente clausola riguardante il pagamento delle fatture: "LESOLUZIONI società consortile a r.l., inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 38/2007, che prevede "La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui al comma 1, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori", provvederà a richiedere ulteriore successivo DURC per il pagamento della fornitura. Il pagamento medesimo avverrà solo dopo che LESOLUZIONI società consortile a r.l. ottenuto il rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta destinataria dell'ordine stesso.

In caso venisse emesso DURC irregolare, LESOLUZIONI società consortile a r.l. la stazione appaltante attiverà la procedura di un intervento sostitutivo previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

9. La mancata dimostrazione dei requisiti di cui sopra, determina la revoca dell'aggiudicazione, la cancellazione dall'Elenco, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, e – se è il caso – l'azione nei confronti dell'Autorità competente nell'ipotesi di falsa dichiarazione; fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento della Ditta.

10. Verificati con esito positivo i requisiti di cui sopra, la Società provvederà a stipulare con l'affidatario apposito contratto, salvo quanto previsto al precedente comma 7.

11. All'uopo l'aggiudicatario sarà invitato a presentarsi presso gli Uffici della Società nel giorno ed ora stabiliti e comunicatigli almeno tre giorni prima.

12. E' ammessa la procrastinazione della stipulazione per una sola volta, ed entro 10 giorni dalla data dell'originario invito.

13. Qualora l'aggiudicatario non si presentasse alla firma del contratto nemmeno nel giorno di seconda convocazione, si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, ed alla cancellazione dall'Elenco, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivati dal comportamento della Ditta.

14. La cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale verrà richiesta per l'intervento specifico, solo se richiesta dal Responsabile del Contratto nel "modulo di richiesta attivazione procedure di scelta del contraente riepilogativo dei contenuti progettuali".

Capo quarto – Esecuzione del servizio

Art. 25 - Norme generali

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

1. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, l'esecuzione del contratto da parte del contraente privato è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza dell'Azienda; tale funzione con la connessa responsabilità spetta al Direttore competente in ordine all'oggetto del contratto salva la facoltà di delega a propri collaboratori in possesso di idonea professionalità. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Azienda; verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dagli articoli del Regolamento.

2. Le figure tecniche ed amministrative di riferimento saranno comunicate all'affidatario, e ad esse dovrà fare riferimento per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto.

3. All'operatore economico affidatario verrà comunicato il giorno e il luogo della consegna del servizio. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la seconda convocazione, si procederà a revocare l'affidamento del servizio e alla sospensione dell'impresa dall'Elenco per un periodo di 6 (sei mesi).

4. In caso di consegna parziale di lavorazione facente parte del servizio, il ritardato inizio della lavorazione stessa entro il termine stabilito produrrà i seguenti effetti:

- se il ritardo giunge ad una consistenza pari al termine assegnato, si provvederà a revocare l'affidamento del servizio all'affidatario e alla sospensione dell'operatore economico dall'Elenco per un periodo di 6 (sei mesi).

Art. 26 - Pagamento delle prestazioni

1. Secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento, il pagamento delle prestazioni all'affidatario potrà essere eseguito sia in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.

2. La scelta del criterio è rimessa al Responsabile del Contratto che dovrà comunicarla all'Ufficio Fornitori.

3. Le modalità di pagamento sono portate a conoscenza dell'affidatario nella richiesta di offerta.

Art. 27 - Comunicazioni sulle modalità di esecuzione dell'appalto – svincoli polizza.

1. Il Responsabile del Contratto, unitamente all'Ufficio incaricato di seguire l'esecuzione del servizio, dovranno relazionare all'Ufficio Fornitori sul comportamento del contraente al fine dell'applicazione di eventuali penalità contrattuali e ad esprimere, al termine del contratto, il nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva eventualmente prestata dall'affidatario per l'intervento.

2. Solo dopo la ricezione del nulla-osta, l'Ufficio Fornitori potrà trasmettere la polizza definitiva all'affidatario procedendo così allo svincolo della medesima.

Capo quinto – Subappalto

Art. 28 - Principi generali

1. I soggetti affidatari dei servizi sono tenuti ad eseguire in proprio i servizi stessi. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento è fatto divieto di cessione -integrale o parziale- del contratto.

2. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

Art. 29 - Subappalto.

1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 28, comma 2, il subappalto dei servizi è ammesso nella misura massima del 30% (trenta per cento) dell'importo dell'intervento affidato.

2. L'affidatario dovrà dichiarare le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta. La mancata dichiarazione costituirà motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione di subappalto di cui al successivo comma 5.

3. L'affidatario dovrà presentare domanda di autorizzazione al subappalto all'Ufficio Fornitori di LESOLUZIONI società consortile a r.l.; la domanda dovrà essere corredata da:

- **contratto di subappalto** – da cui risulti che la forma di pagamento dei subappalti rispetti quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo, e che, per le prestazioni da affidarsi in subappalto, sono praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'affidamento, con ribasso non superiore al venti (20) per cento;
- **dichiarazione/i** da cui risulti che la ditta subappaltatrice ed i suoi soggetti elencati all'art. 9, comma 1, lettera c) della presente procedura, sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 9 medesimo, e da cui risulti che l'impresa subappaltatrice dichiara quanto previsto all'art. 10, comma 1, della Procedura;

AFFIDAMENTI DI SERVIZI FINO A SOGLIA COMUNITARIA PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

- **la seguente documentazione** atta a dimostrare il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti indicati allo stesso articolo 11, nelle seguenti misure:
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (emesso entro i 6 mesi precedenti la data della domanda di iscrizione all' Elenco), o copia conforme all' originale, oppure dichiarazione sostitutiva di tale certificato dell'impresa subappaltatrice; dall'attività di impresa o dall'oggetto sociale riportati nell'atto, deve risultare che l'impresa subappaltatrice opera nella/e categoria/e di servizi oggetto del subappalto;
 - indicazione del fatturato specifico relativo ai servizi della categoria/e di servizi oggetto del subappalto, realizzati negli ultimi tre esercizi rispetto a quello nel quale viene presentata la domanda di autorizzazione al subappalto; l'importo del fatturato specifico relativo ai servizi della categoria dovrà essere almeno pari all' importo del servizio da ricevere in subappalto;
 - indicazione dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui il subappaltatore dispone per eseguire i servizi, e descrizione delle misure adottate per garantire la qualità;
 - elencazione dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, debbono essere prodotti i relativi certificati di esecuzione, dai predetti soggetti vistati; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione è dichiarata da questi, o, in mancanza, dallo stesso subappaltatore;
 - indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti del subappaltatore, negli ultimi tre anni;
 - **per Categorie di Servizi per i quali è necessario possedere iscrizione ad Albi Professionali:** copia conforme all'Originale dell' iscrizione all'Albo, dalla quale risulti a quali condizioni ed, eventualmente, entro quali limiti il subappaltatore possa eseguire il servizio.
- **tutti i dati necessari** perché LESOLUZIONI società consortile a r.l. possa richiedere direttamente ed in via telematica il DURC dell' impresa subappaltatrice, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 dell'art. 16 bis del D.L. 29/11/08, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2;
- la documentazione in materia di qualità sicurezza ambiente ed etica, eventualmente necessaria per lo specifico servizio aggiudicato, indicata nell'ordine di esecuzione o nella lettera di comunicazione di aggiudicazione;
- autocertificazione dell'impresa subappaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

4. L'affidatario potrà utilizzare e far utilizzare al subappaltatore l'apposita modulistica presente sul sito di LESOLUZIONI società consortile a r.l., che potrà essere compilata manualmente, o riprodotta fedelmente dagli utilizzatori stessi.

5. L'autorizzazione – qualora ricorrano le condizioni per il suo rilascio - sarà rilasciata ed emessa dal Responsabile del Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente comma 4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro il predetto termine non produce gli effetti di autorizzazione in regime di silenzio/assenso.

6. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, e, a tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare a LESOLUZIONI società consortile a r.l. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

7. Ricevuta la richiesta di subappalto, l'Ufficio Fornitori provvederà alla verifica della documentazione amministrativa ricevuta, e provvederà a richiedere al Responsabile del Contratto una verifica della documentazione tecnica ed un parere relativamente alla dimostrazione – da parte del subappaltatore – dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui sopra.

8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 16 bis del D.L. 29/11/08, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2, LESOLUZIONI società consortile a r.l. provvederà direttamente a richiedere in via telematica il DURC dell'impresa subappaltatrice.

Sulla base di quanto indicato sotto la propria responsabilità da parte del Responsabile del Contratto, in dipendenza dal grado di tempestività di addivenire al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, la stessa potrà essere rilasciata con la seguente clausola:

- clausola condizionante

Al fine di addivenire al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, questa Società, ai sensi dell'art. 16bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, deve acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa subappaltatrice.

Stante l'urgenza, la presente autorizzazione viene concessa nelle more del rilascio del DURC; qualora, a seguito della richiesta, dovesse venire emesso DURC irregolare, LESOLUZIONI società consortile a r.l. revocherà la autorizzazione al subappalto, fatta salva la facoltà di richiesta di risarcimento danni che fossero derivanti dal comportamento della Ditta.

9. In caso di subappalto non autorizzato, o di superamento del limite subappaltabile, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 646/1982.

10. Non sono soggetti all'iter autorizzatorio del subappalto, subcontratti che abbiano per oggetto esclusivo il nolo a caldo o a freddo di macchine e macchinari, di importo inferiore al 2% dell'importo dell'intervento affidato, per i quali, comunque, sussiste l'obbligo di comunicare al committente formale autorizzazione all'accesso al cantiere per il subcontraente.

6.4 Titolo quarto – Disposizioni finali

Art. 30 - Variazioni delle condizioni del sistema di qualificazione.

1. Qualora nel corso di validità temporale del sistema di qualificazione, LESOLUZIONI società consortile a r.l. ritenesse necessario modificare o integrare le condizioni predefinite per l'inserimento nell'Elenco, sarà data comunicazione agli operatori economici iscritti in elenco delle modifiche e/o integrazioni stesse, e sarà loro richiesto di dichiararne l'accettazione, stabilendo un termine congruo per il ricevimento della stessa.

2. Gli operatori economici che non provvedano ad inviare la dichiarazione di accettazione entro il termine assegnato, rimarranno sospesi dall'elenco fino all'invio.

3. Se le modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate per sopravvenute disposizioni di legge, LESOLUZIONI società consortile a r.l. provvederà alla sola comunicazione, e gli operatori economici dovranno conformarsi alle nuove disposizioni, salvo richiedere la cancellazione dell'iscrizione in elenco.

Art. 31 - Accertamento infrazioni gravi alle norme in materia di qualità, ambiente, sicurezza ed etica e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro

1. Qualora nel corso dell'intervento venisse accertato che l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, si procederà come segue:

- il soggetto accertatore comunicherà le infrazioni accertate al Responsabile del Contratto, il quale, a sua volta:
 - a) procederà alla risoluzione del contratto relativo all'intervento in relazione al quale si è verificata l'infrazione;
 - b) segnalerà il fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'iscrizione nel Casellario dell'Osservatorio;
 - c) segnalerà l'accaduto agli organi amministratori della Società per le decisioni in merito alla risoluzione di altri eventuali contratti in corso di esecuzione;
 - d) segnalerà il fatto alla Direzione Acquisti per la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco.

Art. 32 - Informativa FORNITORI in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30.06.2003, n. 196

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, LESOLUZIONI società consortile a r.l. –società consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di titolare, informa i suoi fornitori di prodotti, prestatori d' opera e di servizi (di seguito "Fornitori") su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.

I dati raccolti presso i Fornitori, oggetto del trattamento, sono utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali al compimento dell'attività della società quale le procedure tese alla individuazione del contraente, la contrattualizzazione del rapporto con il Fornitore, la gestione ordinativi e approvvigionamento merce e prestazioni d' opera o di servizi funzionali, oltre che per le attività a queste connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione, l'elaborazione dei dati personali e, soprattutto, contabili e fiscali, nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati sia in archivi cartacei che elettronici, con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.

I dati personali, giudiziari, contabili e fiscali non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali comunicazioni a terzi per lo svolgimento di attività funzionali al titolare, quali quelle amministrative, contabili e fiscali e salvo qualora ciò sia indispensabile al fine di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti. In tal caso l'utilizzo da parte dei terzi dovrà avvenire nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall'artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l'art. 7 l'interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e

**AFFIDAMENTI DI SERVIZI
FINO A SOGLIA COMUNITARIA**
PI 20.12 REV.0 DEL 22.05.2017

modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità amministrative, contabili e fiscali secondo quanto previsto dalla legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità per il titolare di dar corso al rapporto e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.

Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto.

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 196/2003, fatto salvo quanto previsto dall' art. 60 del citato Decreto - riguardante i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un individuo - i presupposti, le modalità e i limiti per l' esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all' applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Il Titolare è LESOLUZIONI società consortile a r.l., con sede in 50053 Empoli (FI), alla via Garigliano n°1. Il rappresentante Legale è l'Amministratore Delegato.

Art. 33 - Norma finale

LESOLUZIONI società consortile a r.l. si riserva in ogni momento la facoltà di porre fine al presente sistema di qualificazione, o di sostituirlo integralmente, senza che gli operatori economici iscritti in Elenco possano nulla pretendere.

7. CONTROLLI

Il Responsabile della corretta applicazione della presente procedura è il Responsabile Acquisti e Affari Generali. A lui spetta la rendicontazione della corretta applicazione se richiesta dall'Amministratore Delegato o dal Direttore. Di eventuali anomalie devono essere informati il Direttore e l'Amministratore Delegato. Per le modifiche alla procedura o l'apertura di eventuali azioni correttive deve essere informato anche l'RSI.

8. DISTRIBUZIONE

1. Pubblicazione sulla rete intranet a disposizione di tutto il personale;
2. Trasmissione via mail ai soggetti che redigono, verificano e approvano come da mascherina iniziale;
3. Trasmissione mail ai RdP.

9. MODULISTICA E REGISTRAZIONI

Mod o all.	Titolo	Resp. della compilazione	Resp. e tempi di conservazione
All.1	Elenco categorie di servizi	AD	Ufficio acquisti e affari generali 4 anni
	Domanda di iscrizione all'albo	fornitore	Ufficio acquisti e affari generali 4 anni

10. FLUSSI DELLA PROCEDURA

La procedura non prevede diagrammi di flusso.

11. SPERIMENTAZIONE PROCEDURA

Non è previsto un periodo di sperimentazione della procedura.